



# **COMUNE DI MONTESE**

## **Provincia di Modena**

### **Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**

Approvato con delibera C.C. n. 85 del 17.10.1994

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 154 del 30.12.1995

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 49 del 18.06.1998

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. n. 97 del 18.12.2004

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. n. 27 del 14/05/2005

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. n. 53 del 28/09/2010

## INDICE

ART. 1 – definizione del regime diprivativa	pag. 3
ART. 1/bis - rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani	pag. 3
ART. 2 – istituzione della tassa	pag. 4
ART. 3 – tassa giornaliera di smaltimento	pag. 5
ART. 4 – oggetto	pag. 6
ART. 5 – limiti di applicazione territoriale	pag. 6
ART. 6 – zone non servite	pag. 7
ART. 7 – soggetti passivi	pag. 7
ART. 8 – solidarietà	pag. 7
ART. 9 – superficie tassabile	pag. 7
ART. 10 – locali tassabili e loro pertinenze	pag. 8
ART. 11 – aree tassabili	pag. 9
ART. 12 – distributori di carburante	pag. 9
ART. 13 – parti comuni del condominio	pag. 10
ART. 14 – multiproprietà e centri commerciali	pag. 10
ART. 15 – locali ed aree intassabili	pag. 10
ART. 16 – esenzioni	pag. 11
ART. 17 – condizioni per l'esenzione	pag. 12
ART. 18 – riduzioni	pag. 12
ART. 19 – riduzioni della tassa per motivi di servizio	pag. 13
ART. 20 – agevolazioni	pag. 14
ART. 21 – agevolazioni speciali	pag. 14
ART. 22 – denunce	pag. 15
ART. 23 – variazioni e cessazioni	pag. 16
ART. 24 – funzionario responsabile	pag. 16
ART. 25 – controlli delle denunce	pag. 17
ART. 26 – accesso agli immobili	pag. 17
ART. 27 – presunzione semplice	pag. 17
ART. 28 – accertamento	pag. 18
ART. 29 – ruoli	pag. 18
ART. 30 – contenzioso	pag. 19
ART. 31 – rimborsi	pag. 19
ART. 32 – sanzioni ed interessi	pag. 20
ART. 33 – sanzioni amministrative	pag. 20
ART. 34 – classificazione dei locali e delle aree tassabili	pag. 20
ART. 35 – tariffe	pag. 21
ART. 36 – entrata in vigore	pag. 21
ART. 37 – pubblicità del regolamento	pag. 21
ART. 38 – abrogazioni	pag. 22
ART. 39 – efficacia delle disposizioni	pag. 22

## **Art. 1 Definizione del regime di privativa**

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Montese che le esercita con diritto di privativa.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune di Montese, di cui all'art. 1/bis del presente regolamento, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del Comune di Montese.

## **Art. 1/bis (Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani)**

In assenza di diversa disposizione legislativa, sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani:

a) i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi o sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,

come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati; scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Gli accessori per l'informatica.

c) Ogni altro rifiuto speciale non pericoloso, prima del D. Lgs. 22/98 qualificato come rifiuto urbano non domestico, prodotto nelle lavorazioni industriali e artigianali e nelle attività commerciali e di servizio, proveniente da locali non direttamente utilizzati per la produzione (ad es. rifiuti prodotti nei locali adibiti ad uffici, servizi, mense, spogliatoi ecc.).

## **Art. 2 Istituzione della tassa**

E' istituita nel comune di Montese la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al

dettato dell'articolo 4 della Legge 23.10.1992, n. 421.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, un importo del 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 30, del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

### **Art. 3 Tassa giornaliera di smaltimento**

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se in modo ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico – sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b. le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- c. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d. le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e. le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 4 Oggetto**

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5 Limiti di applicazione territoriale**

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del Comune di Montese di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate.

Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

**Art. 6**  
**Zone non servite**

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo di conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

**Art. 7**  
**Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

**Art. 8**  
**Solidarietà**

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

**Art. 9**  
**Superficie tassabile**

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate per intero le aree scoperte operative e/o accessorie e/o pertinenziali di tutte le aree soggette ad imposizione.

## **Art. 10** **Locali tassabili e loro pertinenze**

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a. tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre, etc. (purché non pertinenze di fondi rustici);
- b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e. tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h. tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j. tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di

assistenza, di caserme, stazioni, etc.

## **Art. 11 Aree tassabili**

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a. le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b. le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c. le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d. le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g. le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h. le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i. le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

## **Art. 12 Distributori di carburante**

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a. delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- b. delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
- c. delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

### **Art. 13 Parti comuni del condominio**

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani interni, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

### **Art. 14 Multiproprietà e centri commerciali**

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio Tributi del comune di Montese, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

### **Art. 15 Locali ed aree intassabili**

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Sono intassabili le aree scoperte pertinenti od accessorie di civili abitazioni diverse dalle

aree a verde.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

## **Art. 16 Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

- a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b. le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c. i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d. le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f. i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- g. i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- h. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i. i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- j. locali a celle frigorifere;
- k. i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- l. le aree scoperte adibite a verde, e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibiti ad uso proprio.

## **Art. 17 Condizioni per l'esenzione**

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune di Montese può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'articolo 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

### **Art. 18 Riduzioni**

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 10 novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte :

Attività	Detassazione
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole, stabilimenti acque minerali, caseifici	40%
Lavorazioni metalmeccaniche	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Studi dentistici od odontotecnici	15%
Magazzini e locali di lavorazione prodotti ortofrutticoli	60%
Locali di lavorazione del legno	40%

Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

### **Art. 19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio**

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'articolo 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

- b. l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- c. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
- d. che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
- e. che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Montese o dalla competente autorità sanitaria;
- f. che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana – per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana :

- a. la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
- b. la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
- c. la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'articolo 59, comma 4, del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

## **Art. 20 Agevolazioni**

La tassa è ridotta:

- a. nella misura del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

b. nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'articolo 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

## **Art. 21 Agevolazioni speciali**

La tassa è ridotta al 50%, per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il Comune di Montese può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'articolo 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

La tassa giornaliera di smaltimento non è dovuta per gli importi inferiori ad euro 6,00 (sei/00).

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'articolo 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

## **Art. 22 Denunce**

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Montese.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- a. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c. la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- d. la ubicazione dei locali e delle aree;
- e. la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

### **Art. 23**

#### **Variazioni e cessazioni**

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

### **Art. 24**

#### **Funzionario responsabile**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il Comune di Montese nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

### **Art. 25**

#### **Controlli delle denunce**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b. invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d. richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f. utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g. richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

### **Art. 26 Accesso agli immobili**

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

### **Art. 27 Presunzione semplice**

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 28 Accertamento**

Il Comune di Montese, relativamente alla TARSU, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono

essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

## **Art. 29** **Ruoli**

La riscossione della tassa è effettuata mediante iscrizione nel ruolo ordinario annuale, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

La possibilità di applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

La maggior rateazione è ammessa unicamente:

- a. su motivata richiesta scritta del contribuente;
- b. per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
- c. se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dalle normative nel tempo in vigore.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi

## **Art. 30**

## **Contenzioso**

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 31 Rimborsi**

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

### **Art. 32 Sanzioni ed interessi**

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per le violazioni alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'articolo 76 del decreto, così come sostituito dall'art. 12 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 473.

### **Art. 33 Sanzioni amministrative**

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

### **Art. 34 Classificazione dei locali e delle aree tassabili**

La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con

omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata entro il 31 ottobre 1995 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 1996.

Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

- I. Abitazioni private e relative pertinenze .....
- II. Studi professionali, uffici commerciali, industriali, artigianali, etc., banche ed istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, totocalcio, totip, enalotto, lotto, uffici di associazioni, consorzi, cooperative, ordini professionali, studi tecnici e pubblicitari, laboratori, poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici, autoscuole.....
- III. Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici .....
- IV. Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie .....
- V. Bar, caffè gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie .....
- VI. Esercizi di vendita di frutta e verdura, pollame, pesce, negozi e supermercati di alimentari e promiscui .....
- VII. Esercizi commerciali, non compresi nella classe VI, magazzini all'ingrosso .....
- VIII. Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, rivendite di bibite ed acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali .....
- IX. Teatri e cinematografi, studi di incisione di radio e televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da giochi .....
- X. Locali e tettoie degli stabilimenti industriali, laboratori e magazzini, locali e tettoie degli artigiani, serre coperte .....
- XI. Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie .....
- XII. Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre .....
- XIII. Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, mense sociali .....
- XIV. Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private .....
- XV. Aree di campeggi .....
- XVI. Aree di distributori di carburanti e di parcheggi all'aperto, pubblici e privati .....
- XVII. Altre aree scoperte ad uso privato (si applicherà a dette aree la tariffa prevista per la classe di appartenenza del locale cui l'area è asservita) .....

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

## **Art. 35 Tariffe**

Entro il 31 ottobre del 1995 saranno deliberate dalla Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.

La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

### **Art. 36** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

### **Art. 37** **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'articolo 46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

### **Art. 38** **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n. 184 del 22.05.1989, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

### **Art. 39** **Efficacia delle disposizioni**

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del vigente Statuto e secondo il disposto dell'articolo 79, comma 3, del D.L.vo 507/93, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 6 e 24, commi 3 e 4 che avranno decorrenza a far tempo dal 1° gennaio 1995.

Le disposizioni che discendono dal dettato degli art. 65 e 69 del Decreto, concernenti la classificazione dei locali e la determinazione delle tariffe, troveranno applicazione a decorrere

dal 1 gennaio 1996; così pure quanto previsto dal presente regolamento agli articoli:

- 9 – commi 4, 6, 7 e 8;
- 10 – commi 3 e 4;
- 13;
- 14;
- 20.

#### **Art. 40** **Disposizioni finali e transitorie**

Il termine di presentazione delle denunce originarie o di variazione, nonché delle denunce integrative di cui all'articolo 22 del presente regolamento è differito dal 20 gennaio al 30 settembre 1995.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

#### **Art. 41** **Variazioni del regolamento**

L'amministrazione comunale di Montese si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.